



25309-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -

Pierluigi Di Stefano

Maria Silvia Giorgi

Alessandra Bassi - Relatore -

Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. 744

UP - 19/05/2021

R.G.N. 10286/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 09/10/2020 della Corte di appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

lette le conclusioni scritte inoltrate via PEC dal difensore, avv. (omissis), il quale ha offerto ulteriori argomenti a sostegno delle deduzioni già rassegnate ed ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Trento ha confermato l'appellata sentenza del 30 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Trento ha condannato (omissis) alla pena di legge per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, perché usava violenza, consistita nel colpire con calci gli

avambracci dell'assistente capo della Polizia di Stato che lo tratteneva alla caviglia, per impedirne la fuga, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione dallo Stato italiano per il quale doveva essere accompagnato presso il Centro per l'identificazione e l'Espulsione (C.I.E.) di Caltanissetta.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. (omissis) , (omissis) (omissis) i chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 393-*bis* cod. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello escluso la sussistenza dei presupposti della speciale causa di non punibilità dell'atto arbitrario sulla scorta di un'erronea interpretazione ed applicazione della disposizione indicata. In particolare, il ricorrente pone in luce come la stessa Corte d'appello abbia riconosciuto l'oggettiva illegittimità dell'atto al quale l'imputato si era opposto, essendo pacificamente illegittima la pretesa di espellerlo dal territorio nazionale in forza di una sentenza non ancora esecutiva - perché non passata in giudicato e potendo comunque eseguirsi l'espulsione soltanto una volta scontata la pena principale - nonchè *contra legem*, non essendo applicabile la misura di sicurezza in oggetto con la sentenza ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen., applicativa di una pena condizionalmente sospesa. La difesa aggiunge come questa Corte abbia già avuto modo di chiarire che la speciale causa di non punibilità in oggetto possa essere applicata anche in caso di "condotta oggettivamente illegittima" e non, necessariamente, di una condotta "manifestamente illecita"; come la motivazione appaia manifestamente illogica anche *ab intrinseco*, là dove le condotte tenute dal pubblico ufficiale risultavano non solo illegittime ed arbitrarie, ma anche illecite, non potendo non esigersi dall'operante il controllo sull'esistenza e sulla esecutività del titolo sulla base del quale egli si appresti a comprimere i diritti fondamentali ed inviolabili della persona.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 393-*bis* e dell'art. 51 cod. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere i Giudici della cognizione sostenuto erroneamente la tesi della liceità dell'operato del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 51, comma quarto, cod. pen. Al riguardo, l'impugnante evidenzia come le considerazioni svolte dalla Corte distrettuale siano del tutto apodittiche a fronte dell'omessa ricostruzione della catena di comando e della mancata individuazione della persona che impartì l'ordine illegittimo; come la circostanza che l'operante abbia agito sulla base di un ordine illegittimo proveniente da un suo superiore non sia sufficiente a escluderne la connotazione di arbitarietà, atteso che l'insindacabilità dell'ordine del superiore riguarda la sua "legittimità sostanziale", ma non i profili di "legittimità formale" dell'ordine stesso, in

particolare quelli relativi all'esecutorietà dell'atto che è sempre sindacabile dall'inferiore; come, in ogni caso, l'ordine illegittimo sia sempre sindacabile quando si concreti nella richiesta di commettere un reato come appunto l'adozione di un provvedimento limitativo della libertà personale *sine titulo*; come debba ritenersi del tutto plausibile, secondo una regola di comune esperienza, che l'imputato, al momento del fatto, abbia rappresentato al pubblico ufficiale l'arbitraria privazione della sua libertà personale, essendo stato egli informato dallo stesso difensore che con la sentenza di patteggiamento avrebbe evitato l'espulsione, in ogni caso sino a quando la sentenza non fosse passata in giudicato.

2.3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarata insussistenza della scriminante putativa di cui all'art. 393-bis cod. pen., per avere il Collegio di merito escluso erroneamente la sussistenza dei presupposti della putatività. A sostegno della doglianza, la difesa evidenzia come l'imputato abbia scelto il rito alternativo proprio sul presupposto che ciò gli avrebbe consentito di evitare l'espulsione, essendo egli consapevole che, a fronte della detenzione *sine titulo*, l'unica alternativa efficace era quella di darsi alla fuga.

2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere i Giudici di merito errato nel denegare l'invocata causa di non punibilità. Il ricorrente sottolinea come, nella specie, si tratti di un delitto commesso con un'unica azione, con modalità non particolarmente violente e che non hanno provocato alcuna lesione al pubblico ufficiale, ispirato da motivi di autotutela da parte di un soggetto incensurato.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito delineati.

2. Con i primi tre motivi il ricorrente attacca, sotto diverse declinazioni, il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'atto arbitrario.

2.1. Le deduzioni non meritano accoglimento.

Preliminarmente, mette conto di rilevare come l'atto d'ufficio rispetto al quale <sup>(omissis)</sup> si è violentemente opposto - *id est* il suo accompagnamento presso il Centro per l'identificazione e l'Espulsione (C.I.E.) di Caltanissetta dopo l'esecuzione in ospedale degli accertamenti sanitari propedeutici, appunto, all'espulsione - poggiasse su di un provvedimento pacificamente illegittimo, essendo stato l'ordine di espulsione disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento nonostante il ricorrente avesse "patteggiato" la pena entro i due anni con sospensione condizionale.

Trattandosi di sentenza applicativa di una pena detentiva non superiore al limite di due anni, giusta l'inequivoco disposto dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. - che preclude in tale ipotesi l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 cod. pen. -, la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata non avrebbe potuto essere disposta. Ciò a tacer del fatto che, all'atto della condotta, la sentenza di applicazione della pena non era comunque ancora divenuta cosa giudicata, di tal che il provvedimento non era eseguibile.

D'altronde, l'illegittimità del provvedimento di espulsione risulta confermata *per tabulas* dalla circostanza che, lo stesso giorno del fatto-reato, il medesimo Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, che aveva emesso l'ordine di espulsione del <sup>(omissis)</sup> dal territorio dello Stato italiano, disponeva la revoca del provvedimento (v. c.n.r. della Squadra Mobile della Questura di Trento del 4 maggio 2017).

2.2. Data per assodata l'illegittimità del provvedimento di espulsione e, quindi, delle attività realizzate dai pubblici ufficiali ad essa strumentali, la Corte territoriale ha nondimeno escluso la sussistenza nella specie dei presupposti della causa scriminante dell'atto arbitrario, evidenziando, in primo luogo, come l'agente operante avesse agito non d'iniziativa ma in esecuzione di un ordine di espulsione, in ausilio delle attività inizialmente demandate ad altri colleghi; in secondo luogo, come, nell'operato del pubblico ufficiale, non sia ravvisabile un atteggiamento persecutorio o vessatorio; in terzo luogo, come non ricorressero i presupposti della causa scriminante putativa, in quanto l'azione era consistita nel colpire l'agente operante mentre questi lo stava trattenendo nell'atto di darsi alla fuga, con una condotta - ritenuta dal Collegio di merito - non proporzionata, ripetuta e diretta a resistere ad una specifica azione del pubblico ufficiale, non valutabile come arbitraria.

3. Giudica la Corte che correttamente il Collegio di merito abbia reputato insussistenti nella specie i presupposti dell'esimente dell'atto arbitrario.

3.1. In via del tutto preliminare, mette conto di ripercorrere brevemente le coordinate ermeneutiche che questa Corte Suprema ha avuto modo di tracciare nel delineare i presupposti in cui la reazione, non meramente passiva ma violenta, del privato all'atto del pubblico ufficiale possa ritenersi scriminata in quanto opposizione legittima all'attività o al provvedimento del pubblico agente.

Su tale terreno vengono in rilievo interessi in possibile contrasto tra loro, quali il principio di autorità e l'esecutorietà degli atti amministrativi, da un lato, e la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente rilevanti contro gli eccessi dei funzionari pubblici, dall'altro

lato. La materia risulta, pertanto, fortemente condizionata dal diverso atteggiarsi dei rapporti tra cittadino ed autorità nel momento storico-politico di riferimento: ne è prova la circostanza che la causa di giustificazione degli "atti arbitrari", già presente nel codice penale Zanardelli del 1889, fosse abolita nel codice penale Rocco del 1930 (scelta formalmente motivata nella Relazione ministeriale dall'asserita riconducibilità di tale situazione nell'ambito della scriminante della legittima difesa), per essere poi reintrodotta dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, unitamente ad altre significative modifiche dell'ordinamento penale, ritenute coesenziali al passaggio dal regime autoritario al nuovo ordinamento democratico.

3.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la causa di non punibilità di cui all'art. 393-*bis* cod. pen. postula, quale necessario presupposto applicativo, non una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, bensì un'attività ingiustamente persecutoria del medesimo, il cui comportamento, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (v. da ultimo, Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata, Rv. 278715-01; in precedenza Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi, Rv. 266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309).

Deve pertanto essere riaffermato che la causa di non punibilità ex art. 393-*bis* cod. pen. postula che l'azione dell'agente qualificato - per lo sviamento dell'esercizio dell'autorità dagli scopi per cui essa è conferita o per le forme e le modalità di realizzazione - riverberi in un eccesso prevaricatorio dai limiti delle attribuzioni conferite, cioè in un atto del tutto ingiustificato, abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione di fatto nell'ambito della quale il funzionario sia chiamato a porlo in essere, tale da integrare l'arbitrarietà richiesta dalla fattispecie e da rendere scusabile il comportamento di reazione/opposizione - causalmente e proporzionalmente - realizzato dal privato. Di contro, risulta irrilevante l'eventuale illegittimità del provvedimento in esecuzione del quale il pubblico ufficiale abbia operato, là dove l'atto deliberativo è efficace sebbene viziato e la relativa esecuzione è normativamente imposta a prescindere dal fatto che possa essere stato assunto in difetto dei presupposti di legge e che sia, per tale ragione, annullabile, fermo restando il potere-dovere del pubblico ufficiale di rifiutare di dare esecuzione ad un atto evidentemente criminoso.

3.3. Sotto diverso aspetto, il Collegio condivide ed intende ribadire l'impostazione di recente affermata da questa Corte, d'accordo con la dottrina maggioritaria, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 393-*bis* cod. pen. integra una

scriminante in senso tecnico, che discende da un vero e proprio diritto soggettivo del privato costituzionalmente tutelato alla resistenza individuale al sopruso subito, che rende pertanto ad ogni effetto il fatto penalmente lecito. La norma contempla una sorta di diritto alla resistenza o alla reazione riconosciuta dall'ordinamento, originato dalla necessità di ricostruire, a seguito dell'atto arbitrario del pubblico agente, il corretto rapporto Stato-individuo, al quale devono essere riconosciuti tutti i requisiti e gli effetti propri delle scriminanti (v. nella motivazione di Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018 - dep. 2019, Dimola, Rv. 274983-01).

Tale condivisa affermazione di principio poggia solidamente sulle autorevoli indicazioni del Giudice delle leggi là dove, nella sentenza n. 140 del 1998, pronunciandosi su una questione di costituzionalità dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 288, ha avuto modo di chiarire come la reintroduzione - con l'indicato decreto - dell'esimente "secondo la quale il fatto non è punibile quando il pubblico ufficiale ha dato causa al fatto stesso, eccedendo con atti arbitrari e limiti delle sue attribuzioni" sia volta a riaffermare "le nostre tradizioni giuridiche le quali intesero sempre di garantire la pubblica autorità nell'esercizio dei suoi poteri, ma solo quando essa agisce nei limiti stabiliti dalla legge, in cui trovano la loro misura i diritti e doveri d'ogni cittadino"; come le vicende storiche della causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale siano sintomatiche della diversa disciplina dei rapporti tra cittadino e autorità rispettivamente negli ordinamenti liberal-democratici e nei regimi totalitari; come rientri, pertanto, nei poteri-doveri dell'interprete tenere conto dello sviluppo storico dell'istituto che egli è chiamato ad applicare, attribuendogli il significato più consono alla struttura complessiva dell'ordinamento vigente, alla luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione; come - seguendo la linea interpretativa inaugurata con la sentenza n. 341 del 1994 (con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la misura minima edittale di sei mesi di reclusione prevista dall'art. 341 cod. pen.) - la Corte costituzionale abbia avvalorato un'interpretazione "più lata" della fattispecie in parola, contestualizzandola alla normativa positiva, volta ad impostare in un contesto di lealtà e di reciproca fiducia e collaborazione i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Secondo la Corte costituzionale, la stessa nozione di "atto arbitrario" deve essere adeguata, rispetto alle più restrittive esegesi all'epoca maggioritarie, per ricomprendervi anche l'atto del pubblico ufficiale che, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali.

3.4. Altrettanto condivisibile si appalesa il corollario della qualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 393-*bis* cod. pen. quale causa di giustificazione, secondo cui detta scriminante può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., allorché il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, cit.).

Come si è precisato nell'articolata motivazione svolta da questa Sezione a sostegno del principio di diritto testè ricordato, affinché possa essere applicata la scriminante *de qua* in via putativa, è tuttavia indispensabile che il privato sia incorso in un "errore sul fatto", non potendo essa essere invocata allorché l'errore dell'agente si traduca invece in un errore di diritto. Riprendendo l'argomentare della citata sentenza n. 4457 del 2019, "non potrà pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare come arbitrario un atto in realtà legittimo, posto che l'errore in tal caso, come si è già detto in precedenza, verrebbe a rendere scusabile l'errore di diritto, sfociante nell'erronea e inescusabile convinzione che la situazione nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante (tipico è il caso di chi viene fermato per un controllo autostradale e richiesto di fornire i dati identificativi del conducente e dell'automezzo: non potrà giustificare la sua condotta di resistenza, costituente reato, allegando la erronea convinzione dell'arbitrarietà del comportamento del pubblico agente, quanto alla legittimità richiesta rivoltagli, trattandosi di ignoranza di una norma extra penale, come tale irrilevante). Diverso è il caso in cui l'errore sia caduto invece sul fatto, determinando nell'agente la giustificata e ragionevole persuasione di trovarsi di fronte ad un atto arbitrario: il privato, a causa dell'errore, deve invero ritenere di versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbe applicabile la causa di giustificazione (nell'esempio sopra riportato, il privato, che si opponga al pubblico agente, avendo creduto erroneamente di avergli consegnato tutta la documentazione richiesta e ritenendo pertanto meramente persecutoria l'attività con cui questi abbia insistito nel fargli richiesta dei documenti)".

4. A tali coordinate ermeneutiche si è orientata la decisione in rassegna.

4.1. Secondo la ricostruzione storico-fattuale degli occorsi quale si evince dalla lettura integrata delle conformi decisioni di primo e di secondo grado, il ricorrente si opponeva con violenza all'atto del pubblico ufficiale che lo aveva trattenuto allorché tentava la fuga per sottrarsi alle attività propedeutiche alla

sua espulsione dal territorio dello Stato, espulsione illegittima in quanto disposta in assenza dei presupposti avendo l'imputato patteggiato con sospensione condizionale della pena.

In particolare, il 4 maggio 2017, (omissis) veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di (omissis) perché doveva essere sottoposto ad accertamenti sanitari in quanto destinato al Centro di Identificazione ed Espulsione (in acronimo C.I.E.) di Caltanissetta; al termine della visita di controllo, il ricorrente riusciva a divincolarsi dalla presa degli operanti e si dava alla fuga; raggiunto dall'assistente capo di Polizia (omissis), (omissis) si arrampicava su di un muro di cinta e colpiva il poliziotto con plurimi calci agli avambracci al fine di liberare la caviglia dalla presa di quest'ultimo, riuscendo quindi a fuggire. Lo stesso 4 maggio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento revocava la misura di sicurezza dell'espulsione del (omissis) dal territorio dello Stato italiano disposta con il provvedimento del 2 maggio 2017.

4.2. In tale contesto, il Collegio di merito ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti dell'invocata scriminante ex art. 393-bis cod. pen. atteso che, a prescindere dalla - pacifica - illegittimità dell'espulsione-misura di sicurezza e, di conseguenza, delle attività ad essa propedeutiche, l'assistente capo della Polizia aveva agito sulla base di un ordine formalmente legittimo ed aveva operato con modalità conformi alle proprie attribuzioni, non sproporzionate né inutilmente vessatorie, dunque di per sé non arbitrarie.

Come si è già chiarito sopra, nel concetto di arbitrarietà dell'operato del pubblico ufficiale non è suscettibile di rientrare anche la mera illegittimità dell'atto, essendo necessario che l'agire del pubblico funzionario - per la divaricazione dei poteri autoritativi conferitigli dagli scopi tipici ovvero per le modalità attuative in sé prevaricanti - sia arbitrariamente persecutorio, cioè del tutto ingiustificato, abusivo e sproporzionato, sì da giustificare la reazione dell'autore della resistenza. Va ancora ripetuto che, quando la reazione del privato sia diretta contro atti di natura esecutiva posti in essere dal pubblico ufficiale, l'eventuale illegittimità del provvedimento è irrilevante, in quanto l'atto deliberativo è efficace ed esecutivo sebbene invalido e la relativa esecuzione è normativamente imposta: ne discende che l'azione del pubblico ufficiale - ove realizzata con forme e modalità corrette, cioè urbane e convenienti - non può riverberare nell'eccesso prevaricatorio dai limiti delle attribuzioni conferitegli che appunto integra l'arbitrarietà richiesta dalla fattispecie.

4.3. Né, d'altra parte, nella specifica situazione *sub iudice*, sono ravvisabili i presupposti della putatività ex art. 59, comma quarto, cod. pen.



Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'eventuale errore commesso dal <sup>(omissis)</sup> circa la illegittimità/arbitrarietà dell'atto dell'operante (in altre parole circa il fatto che l'assistente capo non avesse "diritto" per condurlo presso il C.I.E., stante l'insussistenza dei presupposti di legge della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato), nella specie, si sarebbe risolto, non in un errore sul fatto, bensì in un chiaro errore di diritto.

Come si è già chiarito sopra, all'atto della condotta, sussistevano - secondo una valutazione *ex ante* - le circostanze di luogo, tempo e fatto atte da giustificare, *rectius* imporre, l'operato dell'assistente capo di Polizia, stante l'ordine di espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato emesso da parte del Giudice, esecutivo benchè invalido ed annullabile/revocabile, non essendo in alcun modo esigibile, non possibile né consentita, la preventiva verifica da parte dell'operante circa la legittimità del provvedimento chiamato ad eseguire.

Costituisce invero *ius receptum* che il pubblico ufficiale può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine impartitogli dal superiore gerarchico soltanto allorchè sia evidentemente criminoso e non anche meramente illegittimo (v. *ex plurimis* in tema di causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere, Sez. 5, n. 6064 del 25/11/2008, dep. 2009, Marino, Rv. 243325-01).

Ne discende che, stante l'oggettiva non arbitrarietà dell'operato dell'Assistente capo di Polizia (in quanto esecutivo di un ordine, sia pure illegittimo), l'ipotizzato erroneo convincimento del <sup>(omissis)</sup> circa l'abusiva vessatorietà del comportamento del pubblico funzionario si sarebbe comunque tradotto nell'ignoranza di una norma *extra* penale (segnatamente, della regola secondo il provvedimento illegittimo è esecutivo sebbene annullabile o revocabile), dunque in un errore di diritto e non di fatto, come tale non scusabile.

5. Giudica la Corte nondimeno fondato il quarto motivo dedotto dal ricorrente.

5.1. Ed invero, nel respingere l'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., la Corte territoriale ha escluso la dedotta tenuità del fatto valorizzando, sotto il profilo oggettivo, le modalità della condotta del ricorrente posta in essere reiterando i colpi inferti all'operatore della Polizia e, sotto il profilo soggettivo, la particolare intensità del dolo, desunta dalla ripetizione dei colpi.

5.2. Deve essere nondimeno rilevato, quanto al primo segmento del discorso giustificativo, che - nel valorizzare la "reiterazione delle condotte" - il Collegio di merito ha, nella sostanza, tratteggiato il presupposto ostativo all'accesso all'istituto delineato nell'art. 131-*bis* cod. pen., là dove preclude (al

primo comma) l'applicazione della causa di non punibilità in caso di comportamento "abituale" e (al comma terzo ultima parte) connota come abituali anche i "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate".

Occorre precisare che, fra i reati necessariamente abituali e quelli eventualmente abituali realizzati mediante reiterazione della condotta tipica ostativi all'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., non possono tuttavia iscriversi i casi in cui la "condotta tipica" si articola in una pluralità di atti commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e sorretti dalla stessa finalità, quale appunto la condotta di resistenza realizzata dal <sup>(omissis)</sup>, da ritenere unica, seppure attuata divincolandosi e poi infliggendo all'operante una pluralità di calci, al fine di liberare la presa alla caviglia e darsi alla fuga.

5.3. Dall'altro lato, il Collegio di merito ha desunto la ritenuta particolare intensità del dolo dalla "reiterazione dei colpi", dunque dallo stesso elemento già valorizzato sul piano oggettivo, e, soprattutto, ha completamente trascurato di considerare la peculiarità della situazione soggettiva dell'agente, che si apprestava ad essere accompagnato da parte degli operanti dal nosocomio (ove era stato appena sottoposto agli esami prodromici alla sua espulsione dal territorio dello Stato) presso il Centro di identificazione e di espulsione, in esecuzione di un provvedimento di espulsione che aveva fondatamente ragione di reputare illegittimo (tanto che, a poche ore di distanza dai fatti, esso veniva revocato dal Giudice per le indagini preliminari che lo aveva emesso).

5.4. Giudica la Corte che la causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen. possa essere riconosciuta in questa sede.

Giova rammentare come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01). In tale caso il giudice di legittimità può tener conto dei concreti elementi desumibili dalle sentenze di merito, indicativi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 4, n. 27241 del 16/09/2020, Resca, Rv. 279959-01).

Occorre ancora rilevare che, nel caso di specie, avendo riguardo al *tempus commissi delicti*, non vale la preclusione all'applicazione della causa di non punibilità in materia nei confronti dell'autore del delitto di cui all'art. 337 cod.

pen., introdotta con il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2019, n. 77.

5.5. Tanto premesso, reputa il Collegio che, sotto il profilo oggettivo, la condotta di resistenza a pubblico ufficiale non sia caratterizzata da una particolare gravità – essendosi la violenza sostanziata nello strattonare l'operante e nel colpire quest'ultimo con alcuni calci funzionali a guadagnarsi la fuga, comportamento da cui non derivava alcuna lesione personale in danno della vittima – e, soprattutto, non risulta connotata da "abitualità" ostativa all'applicazione dell'istituto, essendo pacifico che il tutto avvenne in un unico contesto di tempo, di luogo e di azione.

5.6. Per altro verso, va ribadito che, come il più ampio consesso di questa Corte regolatrice ha avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466-01).

Sebbene rimangano esclusi da tale ambito di valutazione i motivi a delinquere dell'autore della condotta, ciò nondimeno, ai fini dell'apprezzamento dell'intensità del dolo, non possono non essere considerate le specifiche ragioni che possono avere inciso "coscienza e volontà" dell'agire.

Ne discende che la convinzione del <sup>(omissis)</sup> di essere sottoposto ad un provvedimento di espulsione illegittimo - convinzione non peregrina tanto che il provvedimento veniva revocato lo stesso giorno del fatto dal Giudice competente -, seppure non idonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato, certamente pare poter essere presa in considerazione ai fini della valutazione dell'intensità del dolo manifestato dall'imputato, spinto ad agire quale unica via per reagire – sia pure commettendo un reato – ad una situazione percepita come ingiusta.

5.7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, giudica la Corte che il fatto sia connotato da particolare tenuità.


La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Così deciso in Roma il 19 maggio 2021

Il consigliere estensore  
Alessandra Bassi



Il Presidente  
Anna Petruzzellis

